

Diritto italiano

Rassegna di giurisprudenza

Diritto europeo

2.

Corte di giustizia dell'Unione europea
31.1.2013, caso H.I.D., C-175/11

regime europeo comune in materia di asilo - domanda di un cittadino di un Paese terzo volta ad ottenere lo *status* di rifugiato - direttiva 2005/85/CE - art. 23 - possibilità di applicare una procedura prioritaria per l'esame delle domande d'asilo - procedimento nazionale che prevede una procedura prioritaria per l'esame delle domande presentate da persone appartenenti a una determinata categoria definita in base al criterio della cittadinanza o del Paese d'origine

art. 23 direttiva del Consiglio 1.12.2005, 2005/85/CE

(omissis)

Contesto normativo

(omissis)

4. Ai sensi dei considerando 3 e 4 della direttiva 2005/85:

«(3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.

(4) Le norme minime di cui alla presente direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello *status* di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo».

5. In forza del suo considerando 8, detta direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

6. Il considerando 11 della medesima direttiva così recita:

«È nell'interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti asilo, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via

Diritto, immigrazione e cittadinanza XV, 1-2013

prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva».

7. La prima frase del considerando 13 della menzionata direttiva è del seguente tenore:

«Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'art. 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura».

8. Il considerando 17 della direttiva 2005/85 così recita:

«Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di asilo è la sicurezza del richiedente nel Paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato Paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare Paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni fondate».

9. Il considerando 27 di detta direttiva precisa quanto segue:

«È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello *status* di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'art. [267 TFUE]. L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso».

(*omissis*)

16. Al suo paragrafo 4, l'art. 23 di detta direttiva elenca quindici specifici motivi che giustificano l'applicazione di una procedura d'esame prioritaria o accelerata.

17. Detto paragrafo 4 dispone in particolare quanto segue:

«Gli Stati membri possono altresì prevedere che una procedura d'esame sia valutata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

[...]

b) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE [del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (GU L 304, pag. 12, e - rettifica - GU 2005, L 204, pag. 24)]; o

c) la domanda di asilo è giudicata infondata:

i) poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma degli artt. 29, 30 e 31; o

ii) poiché il Paese che non è uno Stato membro è considerato Paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'art. 28, paragrafo 1; o [...]».

18. L'art. 39 della direttiva 2005/85, intitolato «Diritto a un mezzo di impugnazione efficace», prevede in particolare, al suo paragrafo 1, lett. a), che gli Stati membri dispongano che i richiedenti asilo abbiano diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso le decisioni sulla loro domanda d'asilo.

Fatti dei procedimenti principali e questioni pregiudiziali

33. Nei due procedimenti principali un cittadino nigeriano, entrato nel territorio irlandese nel corso dell'anno 2008, presentava una domanda d'asilo in Irlanda.

34. Nel procedimento riguardante la sig.na D. l'ORAC (Office of the Refugee Applications Commissioner), con la sua relazione del 15 agosto 2008, respingeva la domanda d'asilo ai sensi dell'art. 13 della legge sui rifugiati. L'esame dell'impugnazione proposta dinanzi al Refugee Appeals Tribunal avverso tale rigetto veniva differito sino alla pronuncia della sentenza del giudice del rinvio nei procedimenti principali.

35. Nel procedimento riguardante il sig. A. l'ORAC, con la sua relazione del 25 agosto 2008, emetteva una raccomandazione negativa sulla domanda di tale cittadino nigeriano, che veniva confermata in appello dal Refugee Appeals Tribunal, con decisione del 25 novembre 2008.

36. La sig.na D. ed il sig. A. proponevano entrambi ricorso dinanzi alla High Court per ottenere l'annullamento delle istruzioni ministeriali del 2003 volte a dare priorità alle domande d'asilo presentate da cittadini nigeriani, nonché, rispettivamente, della relazione del Refugee Applications Commissioner del 15 agosto 2008 e della decisione del Refugee Appeals Tribunal del 25 novembre 2008.

37. A sostegno dei loro ricorsi dinanzi alla High Court, i ricorrenti deducevano due argomenti principali.

38. Con il loro primo argomento, i ricorrenti sostengono che le istruzioni ministeriali del 2003 sono illegittime per le seguenti ragioni. Sarebbero incompatibili con l'art. 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85, che conterrebbe un elenco esaustivo di casi in cui può essere applicata una procedura accelerata e non includerebbe l'esame in via prioritaria delle domande presentate da un gruppo di cittadini in base alla loro cittadinanza o l'esame accelerato delle medesime. Violerebbero inoltre il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza. Al riguardo, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno sostenuto di essere stati posti in una «condizione di svantaggio procedurale» rispetto agli altri richiedenti asilo provenienti da paesi terzi non sicuri, in quanto ai procedimenti prioritari sarebbero dedicati meno tempo e minori risorse, con il risultato che sarebbe prestata minore cura nel verificare se occorrono informazioni o indagini supplementari per l'esame delle domande e, di conseguenza, i ricorrenti avrebbero minori opportunità di fornire ulteriori informazioni.

(*omissis*)

42. Con la sentenza del 9 febbraio 2011, la High Court respingeva i due ricorsi dei quali era stata investita e non accoglieva le domande dei ricorrenti.

(*omissis*)

47. La High Court veniva chiamata a pronunciarsi su una domanda proposta dai ricorrenti nei procedimenti principali, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad impugnare la sua sentenza del 9 febbraio 2011 dinanzi alla Supreme Court. Infatti, simile impugnazione può essere proposta soltanto se la High Court lo autorizzi e attesti che la decisione implica una questione di diritto di interesse generale eccezionale e che è auspicabile, nell'interesse generale, che sia presentata impugnazione («certificate of leave to appeal»).

48. Date tali circostanze, la High Court decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se le disposizioni della direttiva [...] 2005/85 [...] o i principi generali di diritto dell'Unione [...] precludano a uno Stato membro di adottare misure amministrative le quali prevedano che una categoria di domande d'asilo, definita sulla base della nazionalità o del paese d'origine del richiedente asilo, sia valutata e decisa secondo il procedimento accelerato o in via prioritaria.

(*omissis*)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

(*omissis*)

57. Per rispondere alla prima questione, si deve rilevare innanzitutto che, come indicano i considerando 3 e 4 nonché l'art. 1 della direttiva 2005/85, obiettivo di quest'ultima è stabilire norme minime comuni per procedure d'asilo eque ed efficaci negli Stati membri.

58. La procedura per il riconoscimento e la revoca dello *status* di rifugiato si basa, come risulta dal considerando 8 della direttiva 2005/85, sul rispetto dei diritti e dei principi fondamentali riconosciuti in particolare nella Carta. Le disposizioni di cui al capo II di tale direttiva stabiliscono i principi fondamentali e le garanzie conformemente ai quali, in forza dell'art. 23, paragrafo 1, della medesima, gli Stati membri devono trattare ogni domanda d'asilo nell'ambito di una procedura d'esame.

59. L'art. 23, paragrafo 2, di detta direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

60. L'interesse connesso alla rapidità dell'esame delle domande d'asilo, come risulta dal considerando 11 della medesima direttiva, è condiviso sia dagli Stati membri sia dai richiedenti asilo.

61. In tale contesto, l'art. 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85 conferisce agli Stati membri la possibilità di applicare una procedura prioritaria o accelerata alle domande d'asilo.

62. Detta possibilità per gli Stati membri di prevedere l'esame prioritario di una domanda d'asilo dev'essere interpretata alla luce della discrezionalità di cui godono gli Stati membri quanto all'organizzazione dell'esame di simili domande.

63. Al punto 29 della sentenza del 28 luglio 2011, Samba Diouf (C-69/10, non ancora pubblicata nella Raccolta), la Corte ha già avuto modo di sottolineare che gli Stati membri dispongono sotto vari profili di una certa discrezionalità per l'attuazione delle disposizioni della direttiva 2005/85, tenendo conto delle specificità del loro diritto nazionale.

(*omissis*)

67. Il testo dell'art. 23, paragrafo 3, della direttiva 2005/85 rivela la medesima intenzione. In forza di tale disposizione, gli Stati membri «possono» esaminare in via prioritaria una domanda o accelerarne l'esame, «anche» qualora tale domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni.

68. Come sostiene la Commissione, i termini impiegati, ovvero una «domanda» («any examination»), indicano che la possibilità concessa agli Stati membri di considerare con priorità talune domande d'asilo o di accelerarne l'esame non può essere limitata alle ipotesi elencate in detto art. 23, paragrafo 3. Il ricorso all'espressione «anche qualora» in tale disposizione implica che una simile procedura può essere riservata sia alle domande fondate sia a quelle che non lo sono.

69. Analogamente, in forza dell'art. 23, paragrafo 4, della direttiva 2005/85, gli Stati membri «possono» applicare la procedura prioritaria o accelerata sulla base di uno dei quindici motivi specifici che giustificano il ricorso a tale procedura.

70. Come dedotto dall'Irlanda e dal governo ellenico, risulta dal testo dei paragrafi 3 e 4 di detto art. 23 che l'elenco delle domande che possono essere esaminate in via prioritaria o accelerata è indicativo e non esaustivo. Gli Stati membri possono pertanto decidere di esaminare prioritariamente o con una procedura accelerata domande che non rientrano in alcuna delle categorie elencate in tale paragrafo 4, purché rispettino i principi fondamentali e le garanzie di cui al capo II della direttiva 2005/85.

71. Quanto al principio di non discriminazione invocato dai ricorrenti nei procedimenti principali, si deve rilevare che, in materia di asilo e, segnatamente, nel sistema istituito dalla direttiva 2005/85, il Paese d'origine e, di conseguenza, la cittadinanza del richiedente rivestono un ruolo decisivo, come si evince sia dal considerando 17 sia dall'art. 8 di tale direttiva. Risulta infatti dall'art. 8, paragrafo 2, lett. b), di quest'ultima che il Paese d'origine del richiedente influisce sulla decisione dell'autorità accertante, dato che quest'ultima deve informarsi circa la situazione generale esistente in tale Paese per determinare l'esistenza o meno di un pericolo per il richiedente asilo e, eventualmente, della necessità di protezione internazionale per quest'ultimo.

72. Come risulta inoltre dal considerando 17 della direttiva 2005/85, il legislatore dell'Unione ha introdotto la nozione di «Paese di origine sicuro», in base alla quale, se un Paese terzo può essere considerato tale, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare Paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richieden-

te. All'art. 23, paragrafo 4, lett. c), di tale direttiva, esso ha del pari stabilito che gli Stati membri possono decidere di prevedere che una procedura d'esame sia prioritaria o accelerata quando la domanda d'asilo è giudicata infondata in virtù del fatto che il richiedente proviene da un Paese d'origine sicuro ai sensi della medesima direttiva.

73. Ne deriva, come rilevato dall'avvocato generale al paragrafo 67 delle sue conclusioni, che la cittadinanza del richiedente asilo è un elemento che può essere preso in considerazione per giustificare il trattamento prioritario o accelerato di una domanda d'asilo.

74. Si deve tuttavia precisare che, per evitare una discriminazione tra i richiedenti asilo di uno specifico Paese terzo le cui domande sarebbero esaminate in via prioritaria e i cittadini di altri Paesi terzi le cui domande sarebbero esaminate secondo la procedura ordinaria, tale procedura prioritaria non deve privare i richiedenti della prima categoria delle garanzie richieste dall'art. 23 della direttiva 2005/85, le quali si applicano a qualunque forma procedurale.

75. Così, l'istituzione di una procedura prioritaria come quella oggetto dei procedimenti principali deve pienamente consentire l'esercizio dei diritti che la direttiva in parola conferisce ai richiedenti asilo con cittadinanza nigeriana. Questi ultimi, in particolare, devono poter beneficiare di un termine sufficiente per raccogliere e presentare gli elementi necessari a suffragare le loro domande, permettendo così all'autorità accertante di compiere un esame equo e completo di tali domande nonché di garantire che i richiedenti non siano esposti a pericoli nel loro Paese d'origine.

(omissis)

77. Da quanto precede risulta che l'art. 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo definite in funzione del criterio della cittadinanza o del Paese d'origine del richiedente.

Sulla seconda questione

(omissis)

Sulle spese

(omissis)

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L'art. 23, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a che uno Stato membro applichi una procedura prioritaria o accelerata, nel rispetto dei principi fondamentali e delle garanzie di cui al capo II della medesima direttiva, per l'esame di determinate categorie di domande d'asilo, definite in funzione del criterio della cittadinanza o del Paese d'origine del richiedente.

(omissis)

Diritto italiano

Asilo

3.

Corte d'appello di Torino
sentenza 30.11.2012 n. 184 - est. Castellani

cittadino della Guinea richiedente lo *status* di rifugio politico - diniego della Commissione territoriale confermato dal giudice di merito - insussistenza di elementi atti a suffragare la ricostruzione fattuale operata dal richiedente: conferma della decisione impugnata richiedente la protezione umanitaria - diritto soggettivo - valutazione rimessa alla Commissione territoriale e sottoposta alla verifica dei giudici di merito richiedente la protezione umanitaria - dovere di acquisizione, anche in via officiosa, di documentazione e di complessiva valutazione della situazione reale del Paese di provenienza ad integrazione degli elementi probatori forniti
Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati; art. 10 Cost.; artt. 5 co. 6 e 19 TU n. 286/98; artt. 2, 3, 7, 8 e 14 d.lgs. n. 251/07; artt. 2, 8 e 35 d.lgs. n. 25/08

Nella causa n. 624/2011 Reg. V.G. [...].

Svolgimento del processo e motivi della decisione

[...], nato in Repubblica di Guinea, si rivolgeva alla Commissione territoriale di Torino per ottenere il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o altra misura di tutela internazionale giustificante il rilascio del permesso di soggiorno in Italia.

La Commissione, sentito personalmente il ricorrente in data 28.10.2010, alla presenza dell'interprete, con provvedimento 29.10.2010 concludeva ritenendo l'insussistenza dei presupposti per accordare la protezione richiesta.

L'interessato proponeva quindi ricorso al Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 35 d.lgs. 25/2008, formulando, gradatamente, una serie di domande: riconoscimento dello *status* di rifugiato politico, concessione dell'asilo politico *ex* art. 10 co. 3 Cost. o, comunque, rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Tribunale ha respinto la domanda con sentenza del 20.4/3.5.2011.

Il sig. [...] propone ricorso alla Corte d'appello e censura la decisione del Tribunale svolgendo i motivi che verranno più avanti esaminati.

Si dà atto che con ordinanza depositata il 7.9.2011 la Corte ha respinto l'istanza di sospensiva avanzata dal reclamante.

Il P.G., informato, in data 11.7.2012 ha comunicato di non intervenire nella causa.

All'odierna udienza il [...] è comparso e ha fornito ulteriori ragguagli sulla sua situazione personale e sulle vicende che lo hanno indotto a lasciare il proprio Paese e

a formulare richiesta di protezione internazionale. La difesa ha quindi illustrato e richiamato le conclusioni come sopra riportate.

Premesso che sul piano pattizio la disciplina dello *status* di rifugiato è stata introdotta con la Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata in Italia con l. 24.7.1954 n. 722, modificata dal protocollo di New York del 31.1.1967, ratificato con l. 14.2.1970 n. 95, e che la specifica “riserva geografica” posta dall’Italia in sede di ratifica della Convenzione di Ginevra è venuta meno a seguito del d.l. 30.12.1989 n. 416, convertito in l. 28.2.1990 n. 39, l’attuale normativa interna in materia di protezione internazionale è contenuta, essenzialmente, nel d.lgs. 19.11.2007 n. 251, che ha dato attuazione alla direttiva 2004/83/CE (c.d. direttiva sulle qualifiche), e nel d.lgs. 28.1.2008 n. 25, in esecuzione della direttiva 2005/85/CE (c.d. direttiva procedure). Il primo decreto legislativo si occupa in modo preminente degli aspetti sostanziali (condizioni per l’accesso alle varie misure), il secondo delle procedure da osservare in sede amministrativa e giurisdizionale.

In base all’art. 2 lett. e) del d.lgs. 251/2007 si considera “rifugiato il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può, o a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all’art. 10”.

La normativa definisce altresì in cosa debbano consistere gli “atti di persecuzione”. Ne parla l’art. 7 del citato d.lgs., che per chiarezza viene riportato:

“1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello *status* di rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell’art. 1 A della Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:

a) essere sufficientemente gravi, per loro natura e frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga è esclusa, ai sensi dell’art. 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti dell’uomo;

b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla lett. a).

2. Gli atti di persecuzione di cui al co. 1 possono, tra l’altro, assumere la forma di:

a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale;

b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio;

c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie;

d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria;

e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle cause di esclusione di cui all'art. 10 co. 2;

f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia".

La "protezione sussidiaria" va, invece, riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 lett. g) dello stesso d.lgs., al "cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

Danni gravi, ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono da considerare:

"a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale" (così l'art. 14 del d.lgs.).

Va, inoltre, dato atto della competenza a conoscere la causa di questa Corte, a norma dell'art. 35 del d.lgs. 25/2008, che attribuisce al giudice ordinario (Tribunale e Corte d'appello) la cognizione in ordine alle impugnazioni avverso le decisioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.

Avuto riguardo ai riferimenti normativi sopra riportati, il reclamo proposto dal sig. [...] può essere accolto limitatamente alla domanda, subordinata, di riconoscimento dello *status* di avente diritto alla protezione umanitaria.

Il reclamante, sentito in sede amministrativa e in Tribunale, ha riferito:

- che in Guinea, ove lavorava come agente di commercio, egli aveva rivestito una carica importante all'interno del Movimento dei giovani per la democrazia (MJD), al quale si era iscritto nel 1998, e che ad un certo punto, nel 2006, era stato sciolto dal governo;

- che, in relazione all'attività politica svolta, comprensiva di reclutamento di persone e partecipazione alle manifestazioni, venne sottoposto ad arresti (nel 1999 e 2000) e periodi di carcerazione;

- che decideva di lasciare la Guinea nel 2007, raggiungendo infine l'Italia, spaventato dall'aver assistito a vari arresti di aderenti al movimento;

- di aver saputo, tramite i familiari, di essere ricercato;

- di temere il rientro in Guinea anche in considerazione del peggioramento della situazione sociopolitica del Paese.

La Corte, avuto riguardo all'esposizione del sig. [...] e alla documentazione che è stata prodotta a corredo della stessa (tessera di iscrizione ad un partito di opposizione - Union des forces republicaines - al quale il Movimento giovanile avrebbe fatto riferimento, nonché attestazione di essere stato oggetto di ricerche in Guinea,

datata 7.11.2000 e sottoscritta dal “Segretario generale” dell’UFR), non ritiene sufficientemente delineata una situazione che possa legittimare il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

Sono in tal senso condivisibili le argomentazioni della sentenza del Tribunale, laddove si evidenzia che il [...] è stato assai generico nel descrivere, in modo lacunoso, la propria posizione, asseritamente elevata, in seno al MJD e si sottolinea la scarsa plausibilità di un allontanamento dalla Guinea avvenuto solo nel 2007, quando i fatti più gravi in cui la persecuzione si sarebbe concretizzata, ossia gli arresti, vengono collocati temporalmente, anche nella documentazione prodotta, diversi anni prima (1998-2000). Aggiungasi a ciò che il reclamante ha ammesso di aver trascorso un periodo fuori dalla Guinea, per motivi di lavoro, ed essere rientrato nel Paese, in epoca successiva alle citate esperienze detentive.

Per quanto riguarda il secondo motivo di impugnazione, fondato sul richiamo all’art. 10 co. 3 Cost., alle condivisibili argomentazioni della sentenza va aggiunto che la giurisprudenza in tema di diritto di asilo ha meglio delineato il contenuto di questo diritto, affermando che esso, in assenza della legge di attuazione, deve intendersi come diritto di accedere nel territorio dello Stato al fine di esperire la procedura per ottenere lo *status* di rifugiato e soltanto per la durata della relativa istruttoria e sino all’esito della procedura; il diritto di asilo non ha pertanto un contenuto più ampio del diritto a ottenere il permesso di soggiorno temporaneo del d.l. 416/1989, ex art. 1, co. 5, convertito con modificazioni con l. 28.2.1990 n. 39, per la durata della relativa istruttoria (Cass. 25.8.2006 n. 18549).

Tanto premesso, nel giudizio di primo grado, attraverso il richiamo, negli atti difensivi, a quanto previsto dagli artt. 5 co. 6 e 19 del d.lgs. 286/1998, e anche nella presente fase, il [...] avanza ulteriore domanda, per l’accertamento del suo diritto alla protezione umanitaria. Con riferimento a tale domanda si impongono alcune considerazioni, anche perché sul punto si concentrano le censure della difesa, nel senso della sostanziale assenza di motivazione del provvedimento assunto in primo grado. Si riteneva (in adesione alla giurisprudenza formatasi a suo tempo in materia) che la potestà attribuita alla Commissione territoriale - di trasmettere gli atti alla questura, ai sensi dell’art. 32 d.lgs. 25/2008 e per l’ipotesi di mancato riconoscimento delle domande di protezione internazionale - fosse di natura discrezionale, meramente ordinatoria e di impulso rispetto ad un ulteriore e diverso procedimento amministrativo, con riferimento alla quale non sarebbe stata ravvisabile alcuna tutela innanzi al giudice ordinario, carente di giurisdizione sul punto.

La Suprema Corte, con ordinanza SU 19.5.2009 n. 11535, ha tuttavia affermato, in parte motiva, “che la previsione dell’art. 32” del d.lgs. 2008/25 “è nulla più che una più organica ed esplicita regolamentazione del nuovo rapporto tra accertamento valutativo della Commissione territoriale e potere del questore che era già chiaramente delineato” dall’art. 32 legge 30.7.2002 n. 189 (che ha introdotto l’art. 1 *quater* del d.l. 30.12.1989 n. 416), «ma bisognevole di una regolamentazione procedimentale di dettaglio che fosse attuativa delle previsioni sostanziali di cui al sopravvenu-

to d.lgs. n. 251 del 2007: di qui l'attribuzione alla Commissione di tutte le competenze valutative della posizione del richiedente asilo, da quella diretta all'ottenimento della protezione maggiore [...] a quella generante una protezione sussidiaria sino a quella, residuale e temporanea, di cui all'art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 286 del 1998, con una organica previsione che fa venir meno ogni margine di apprezzamento politico delle condizioni del Paese di provenienza (apprezzamento che non può competere ad un organo tecnico quale è la Commissione territoriale) e lascia residuare al questore nulla più che un compito di mera attuazione dei deliberati assunti sulla posizione dello straniero (restando al questore rimessa la valutazione degli altri requisiti di legge che rendono "eventuale", come recita il co. 3 del citato art. 32, il rilascio del permesso umanitario [...]). Già la novella del 2002, con l'introduzione del co. 4 dell'art. 1 *quater* aggiunto al d.l. 416 del 1989, è chiara e [...] insuperabile la novità legislativa nel rapporto tra attribuzioni della Commissione territoriale e poteri del questore. Attribuire alla Commissione - che pur neghi la ricorrenza delle condizioni per l'ingresso dello straniero nell'area del diritto alla protezione principale - la valutazione della sussistenza del quadro di controindicazioni al rimpatrio formulato come premessa per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 5 co. 6 del TU sull'immigrazione significa assegnare alla Commissione stessa l'accertamento delle condizioni del diritto alla protezione ed al contempo escludere alcun margine di discrezionalità di tale valutazione [...]. Correlato a tale attribuzione è dunque l'effetto di escludere che al questore competa - in sede di adozione dei provvedimenti sul soggiorno del richiedente - la discrezionalità valutativa il cui esercizio faceva a sua volta escludere (come affermato in precedenti decisioni della S.C.) la sussistenza del diritto soggettivo e la conseguente giurisdizione del giudice ordinario sui dinieghi. Nella vigenza dell'art. 1 *quater* co. 4 del d.l. 416/89 [...] (e vieppiù nel quadro attuale, regolato, "*quoad substantiam*", dal decreto n. 251 del 2007 e, quanto alle procedure, dai d.lgs. nn. 25 e 159 del 2008) la decisione sulla sussistenza od insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria spetta pertanto, interamente, alla Commissione territoriale nel mentre non è certo sottratta al questore la verifica dei requisiti ulteriori per il permesso umanitario».

L'indirizzo giurisprudenziale dianzi ricordato è stato confermato da una successiva pronuncia a SU della Corte (ordinanza 9.9.2009 n. 19393) secondo cui: «Il d.lgs. n. 286 del 1998, art. 5, co. 6, non definisce i seri motivi di carattere umanitario che limitano il potere di rifiutare o revocare il permesso di soggiorno allo straniero privo dei requisiti previsti da Convenzioni o accordi internazionali. Al di là del generico rinvio alla disciplina del diritto internazionale umanitario, e cioè all'insieme dei Trattati internazionali o delle regole consuetudinarie che, in caso di conflitti armati, di natura sia internazionale che interna, limitano il diritto delle parti in conflitto nella scelta dei mezzi o metodi di combattimento, proteggono le persone e i beni coinvolti o che rischiano di rimanere coinvolti nel conflitto, non sembra dubbio che i motivi di carattere umanitario debbano essere identificati facendo riferi-

mento alle fattispecie previste dalle Convenzioni universali o regionali che autorizzano o impongono al nostro Paese di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione, non solo per il valore del riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo in forza dell'art. 2 Cost., ma anche perché, al di là della coincidenza dei cataloghi di tali diritti, le diverse formule che li esprimono si integrano, completandosi reciprocamente nell'interpretazione (Corte cost. n. 388/1999) [...]. L'identità di natura giuridica del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo *status* di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, in quanto situazioni tutte riconducibili alla categoria dei diritti umani fondamentali, trova riscontro nell'espressa disciplina contenuta nel d.lgs. n. 286 del 1998, art. 19, co. 1, il quale individua la situazione che impone il divieto di espulsione e respingimento (e che pertanto legittima il diritto al soggiorno per un motivo che non può non definirsi di natura umanitaria) con riferimento alla possibilità che lo straniero subisca persecuzioni per le ragioni nella norma indicate, con formulazione solo marginalmente diversa da quella utilizzata dalla Convenzione di Ginevra per descrivere i presupposti per la concessione dello *status* di rifugiato [...]. L'identità della natura giuridica di tutte le situazioni soggettive inquadrabili nella categoria dei diritti umani fondamentali, che deve essere affermata sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina interna [...] ha, inoltre, trovato espressa conferma nelle norme interne di attuazione delle direttive 2004/83/CE e 2005/85/CE, di cui, rispettivamente, al d.lgs. n. 251 del 2007 e d.lgs. n. 25 del 2008 [...]. In conclusione, la situazione giuridica dello straniero che richieda il rilascio di permesso di soggiorno per ragioni umanitarie ha consistenza di diritto soggettivo, da annoverare tra i diritti umani fondamentali con la conseguenza che la garanzia apprestata dall'art. 2 Cost. esclude che dette situazioni possano essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo, al quale può essere affidato solo l'accertamento dei presupposti di fatto che legittimano la protezione umanitaria, nell'esercizio di una mera discrezionalità tecnica, essendo il bilanciamento degli interessi e delle situazioni costituzionalmente tutelate riservate al legislatore».

Ci si è volutamente soffermati sull'*excursus* giurisprudenziale che precede, allo scopo di trarre le conclusioni in merito alle problematiche che informano il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari: la posizione dello straniero assume, in proposito, il rango di diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo; allorché tale posizione divenga attuale nell'ambito di un procedimento sotteso in via di principalità al conseguimento dello *status* di rifugiato o di avente diritto alla protezione sussidiaria, la Commissione territoriale che neghi (e cioè non ravvisi) i presupposti per l'attribuzione di tali *status*, è tenuta ad esaminare d'ufficio (in conformità alle previsioni di cui agli artt. 32 co. 3 d.lgs. 25/2008) la sussistenza dei requisiti per il rilascio di detto permesso, trasmettendo quindi, in caso di esito positivo dell'indagine, gli atti al questore, al quale poi compete (solamente) la verifica circa eventuali cause ostative; l'esito negativo di tali ulteriori verifiche (della

Commissione e del questore, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza) può formare oggetto di impugnazione e riesame successivi in sede giudiziaria nei modi e nelle forme contemplati dall'art. 35 d.lgs. 25/2008. La tutela accordata per ragioni umanitarie è "residuale" (così Cass. SU 11535/2009) rispetto a quella discendente dal riconoscimento di detti *status*, dovendo quindi i motivi di carattere umanitario essere considerati autonomi e di minore pregnanza, comunque diversi e meno gravi di quelli - che giustificano il riconoscimento delle altre forme di protezione internazionale - delineati dal d.lgs. 251/2007 e riprodotti nei paragrafi precedenti. In assenza di espressa tipicizzazione legislativa di tali motivi, l'individuazione nel caso concreto dei requisiti può essere effettuata facendo riferimento, essenzialmente:

- all'art. 5 co. 6 del d.lgs. 286/1998;
- all'art. 19, co. 1, stesso TU, che, appunto, vieta l'espulsione od il respingimento dello straniero "verso uno Stato in cui" lo stesso "possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione" (e ciò anche alla luce della previsione del successivo art. 20, che contempla, sia pure subordinandole ad un provvedimento governativo emanato "*ad hoc*", "misure" straordinarie "temporanee da adottarsi [...] per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolari gravità in Paesi non appartenenti all'Unione europea");
- all'art. 3 (divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della l. 4.8.1955, n. 848;
- all'art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, parte integrante del Trattato di Lisbona, ratificato e reso esecutivo con l. 2.8.2008 n. 130.

Nel caso in esame, la Commissione territoriale non ha provveduto, come avrebbe avuto facoltà avendo rigettato la domanda di protezione internazionale, a trasmettere gli atti al questore per l'eventuale il rilascio del permesso di soggiorno per "gravi motivi di carattere umanitario", evidentemente sul presupposto dell'insussistenza dei requisiti per il rilascio al [...] del permesso sotto tale profilo. Questa è difatti la valenza che si intende attribuire alla decisione in data 29.10.2010 di detta Commissione.

Ritiene peraltro la Corte che nella fattispecie i motivi umanitari siano ravvisabili. Dall'insieme delle predette disposizioni si ricava, come si è visto, che la protezione umanitaria può essere giustificata in base a motivi diversi e meno gravi e di minor pregnanza di quelli che giustificano l'accesso allo *status* di rifugiato politico o alla protezione sussidiaria, pur dovendo fondarsi su un quadro di serie controindicazioni al rimpatrio del cittadino straniero richiedente, su un rischio di esposizione a forme di discriminazione (per ragioni di razza, religione, appartenenza, opinioni politiche o tendenze sessuali), oppure a trattamenti inumani o degradanti.

Nel caso in esame la Corte non può trascurare che il [...] ha comunque fornito qualche riscontro documentale ad una sua collocazione, a prescindere dalla impor-

tanza del ruolo, nell'area politica di opposizione (cfr. altresì la produzione in udienza della tessera di iscrizione UFR). A ciò va aggiunto che il reclamante si trova in Italia da diversi anni e qui si è dedicato, a periodi, allo svolgimento di attività lavorativa, richiedendo tempestivamente la protezione internazionale e non incorrendo in violazioni di legge.

Ma la circostanza che più rileva in questa sede è rappresentata dalla condizione politica e sociale in cui versa la Repubblica di Guinea, segnata da ulteriori eventi maturati nelle more del giudizio e da prendere, dunque, in considerazione. Come emerge dai rapporti delle associazioni umanitarie, nel Paese vi è un'elevata instabilità politica. Vi sono stati appuntamenti elettorali oggetto di aspra contestazione tra le forze politiche al punto che, nel verso la fine del 2009, è stato proclamato lo stato di emergenza con imposizione del coprifuoco. La comunità internazionale (Europa) ha quindi adottato sanzioni economiche nei confronti della Repubblica di Guinea e una commissione d'inchiesta su gravi fatti accaduti in occasione di scontri di piazza verificava che i manifestanti erano stati oggetti di interventi repressivi, con un uso della forza non necessario e al di là di ogni ragionevolezza.

Questo è il contesto nel quale il reclamante dovrebbe rientrare in caso di espulsione, a parte il dato della perdita di contatti, per diversi anni, con la realtà di provenienza.

Sono, di conseguenza, obiettivamente ravvisabili i requisiti di legge (non quelli "gravi" individuati dagli artt. 2 e 7 del d.lgs. 251/2007, ma comunque ed in ogni caso quelli rispetto ai quali è consentito ravvisare "seri motivi" ed avuto riguardo agli atti di persecuzione in concreto preventivabili) che impongono di accordare all'interessato, operando, conclusivamente, una sintesi di tutti i dati di causa, la c.d. protezione umanitaria.

Non essendovi stata costituzione di altre parti non vi è luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

la Corte d'appello di Torino - sez. famiglia, visti gli artt. 1 ss. d.lgs. 28.1.2008 n. 25 in accoglimento del reclamo proposto e in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino, in composizione monocratica, in data 20.4/3.5.2011: riconosce al sig. [...] il diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; nulla in punto spese. [...].

Diritti civili

3.

Tribunale di Firenze

sentenza 2.10.2012 - est. Papait

prestazioni sociali agli stranieri - diritto all'assegno mensile di assistenza per invalidi parziali a favore dello straniero titolare di permesso di soggiorno per "cure mediche" ex art. 14 d.p.r. 394/1999 - requisiti necessari a seguito della

declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 80 co. 19 l. n. 388/2000 - grado di invalidità superiore al 74%, reddito personale e mancato svolgimento di attività lavorativa - sussistenza

art. 13 l. 118/1971; art. 80 co. 19 l. n. 388/2000

Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 3649/2010 promossa da [...] contro INPS [...] e Comune di Firenze, [...].

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 20.9.2010 la ricorrente conveniva in giudizio l'INPS e il Comune di Firenze chiedendo il riconoscimento del diritto all'assegno mensile di assistenza per invalidi parziali di cui all'art. 13 l. 118/1971, con relativa condanna al pagamento, previo annullamento del provvedimento emesso in data 23.4.2010 dalla Commissione del Comitato provinciale INPS, con relativa nota di comunicazione, provvedimento di rigetto del ricorso contro la determinazione del Comune di Firenze del 17.11.2009 che rigettava la richiesta della provvidenza *de qua* "per carenza di idoneo titolo di soggiorno", non essendo la ricorrente munita di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (*ex* carta di soggiorno), come richiesto dall'art. 80 co. 19 l. 388/00 in combinato con l'art. 9 co. 1 d.lgs. 286/1998.

L'INPS si costituiva chiedendo il rigetto della domanda perché infondata, sulla base della normativa vigente, e comunque per carenza dei requisiti di legge.

Il Comune di Firenze si costituiva chiedendo fosse accertata la correttezza dell'istruttoria svolta dall'Ufficio invalidi civili del Comune con riferimento al quadro normativo vigente al momento in cui si è svolta, dando atto della pronuncia nelle more della sentenza della Corte costituzionale n. 187/2010.

All'udienza del 25.9.2012 la ricorrente depositava il permesso di soggiorno da ultimo rilasciato (con scadenza febbraio 2013), anch'esso come i precedenti per "cure mediche", precisando che trattasi di tipo di permesso che non consente lo svolgimento di attività lavorativa (*ex* art. 14 d.p.r. 394/1999 regolamento di attuazione del TU).

L'INPS insisteva nelle conclusioni di cui alla memoria e in subordine, per il caso di ritenuta applicabilità della pronuncia della Corte costituzionale n. 187/2010, perché la prestazione fosse subordinata all'esistenza di un valido titolo di soggiorno continuativo, rilevando la mancanza in atti di permessi di soggiorno "a copertura" dell'intero periodo di soggiorno.

A fronte di detta contestazione a verbale, la ricorrente chiedeva breve rinvio per il deposito di tutti i permessi rilasciati.

All'udienza odierna ha quindi depositato detti permessi, rilevando - quanto ai periodi "non coperti" dalla successione dei vari permessi (precisamente dal 21.2.2010 al 20.4.2010 e dal 22.11.2010 al 1.2.2011) - che detti intervalli sono da ricondurre ad una vertenza instaurata con la questura di Firenze alla quale l'interessata aveva chiesto il rilascio di permesso di soggiorno ad altro titolo, per motivi umanitari, al fine di godere all'iscrizione al SSN e della possibilità di lavorare per la madre, come da corrispondenza che depositava.

La causa viene quindi decisa, dandosi lettura del dispositivo e motivazione contestuale.

Il ricorso è fondato e va quindi accolto.

L'art. 80 co. 19 l. 388/00 stabilisce, per quanto qui interessa, che "le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno" ed oggi, per effetto del d.lgs. 8.1.2007, n. 3, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

La disposizione *de qua* è stata peraltro oggetto di diverse pronunce di illegittimità costituzionale.

Più specificatamente il giudice delle leggi ne ha dapprima ritenuto la contrarietà alla Costituzione nella parte in cui la norma escludeva il diritto alle prestazioni di invalidità civile in favore degli stranieri extracomunitari in quanto privi dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno ed ora previsti dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (cfr. la sentenza 29/30.7.2008, n. 306 relativa all'indennità di accompagnamento; e la sentenza 14/23.1.2009, n. 11 relativa alla pensione di inabilità).

Successivamente con la pronuncia 26/28.5.2010, n. 187 ha più radicalmente affermato l'illegittimità costituzionale della disposizione *de qua* nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità di cui all'art. 13 della legge 30.3.1971, n. 118.

In detta ultima decisione ha invero ritenuto la Corte che la nonna in esame, nel subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi e siano dirette a soddisfare bisogni primari della persona - fra i quali appunto l'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, oggetto anche del presente procedimento - alla titolarità della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introduca un ulteriore requisito idoneo a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, adottato a Parigi il 20.3.1952, secondo l'interpretazione che di essi è stata offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

Peraltro il carattere di prestazione essenziale dell'assegno *de quo*, in quanto diretto a soddisfare bisogni primari della persona, è stato più volte affermato dalla Corte costituzionale e deve ribadirsi in questa sede trattandosi di soggetto sprovvisto di reddito. Alla luce del quadro normativo di riferimento e dell'elaborazione giurisprudenziale di cui si è appena detto, i requisiti richiesti ai fini della concessione del beneficio in parola - oltre al grado di invalidità superiore al 74%, documentato e incontestato - sono rappresentati dalla regolare residenza sul territorio nazionale, dal requisito reddituale (riferito al reddito personale) e dal mancato svolgimento di attività lavorativa.

Ritiene il giudice che detti requisiti siano provati, sulla base delle risultanze documentali. Quanto al primo, risulta un valido titolo di soggiorno continuativo, sulla base dei permessi di soggiorno prodotti, tutti rilasciati per “cure mediche”, in rinnovo di un primo permesso in data 13.5.2004 (permesso di soggiorno rilasciato in data 7.11.2008 con scadenza 21.2.2010, permesso di soggiorno rilasciato in data 1.2.2011 con scadenza 31.8.2011, permesso rilasciato in data 28.6.2011 con scadenza 1.2.2013). Circa i periodi “non coperti” dai permessi (periodo dal 21.2.2010 al 20.4.2010 e periodo dal 22.11.2010 al 1.2.2011), dalla documentazione prodotta all’odierna udienza risulta effettivamente che la ricorrente ha presentato domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso (cfr. per il primo periodo lettera Caritas datata 28.1.2010, e per il secondo comunicazione questura Firenze in data 24.11.2010 nella quale si fa riferimento ad una richiesta di permesso per motivi umanitari in data 28.10.2010) e che “risposta” della questura è stata nel senso del rilascio di un ulteriore permesso per “cure mediche”, come poi in effetti rilasciato.

Quanto al requisito reddituale e al mancato svolgimento di attività lavorativa, dal doc.8 (richiesta e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà per la concessione delle provvidenze economiche previste per gli invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sottoscritta dalla ricorrente in data 13.9.2010) si trae che la ricorrente non è titolare di alcun tipo di reddito (anche per l’anno precedente alla presentazione della domanda all’ASL) e che non presta alcuna attività lavorativa (cfr. quadro C e E), mentre dal doc. 10 (istanza per l’ammissione al gratuito patrocinio e relativa delibera di ammissione) risulta un reddito di euro [...] riferibile alla madre convivente, né i dati desumibili da detta documentazione sono stati contestati dalla parte resistente. Peraltro il tipo di permesso rilasciato alla ricorrente (per cure mediche) non rientra tra quelli che consentono lo svolgimento di attività lavorativa (ex art. 14 d.p.r. 394/1999).

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vengono liquidate a carico dell’INPS, considerata la pronuncia della sentenza della C. cost. 187/2010 prima del deposito del ricorso. Le spese, liquidate come da separato decreto, su istanza della parte ricorrente, stante l’ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato, dovranno essere pagate a favore dello Stato ex art. 133 TU 115/2002.

Si compensano invece le spese con riguardo al Comune di Firenze, considerato lo stato della normativa all’epoca dell’istruttoria della richiesta presentata dalla ricorrente.

P.Q.M.

visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando, annullati i provvedimenti amministrativi impugnati, ogni altra domanda ed eccezione disattesa: condanna l’INPS a corrispondere alla ricorrente l’assegno mensile di assistenza per invalidi parziali di cui all’art. 13 l. 118/197 con decorrenza dall’1.11.2009, oltre interessi legali sui ratei arretrati dalle singole scadenze a decorrere dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa (14.10.2009) fino al saldo; condanna l’INPS al pagamento a favore dello Stato, ex art. 133 TU

115/2002, delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, che saranno liquidate come da separato provvedimento, su istanza del procuratore; compensa le spese processuali quanto al Comune di Firenze. [...].

Espulsioni

5.

**Giudice di pace di Torino
decreto 26.11.2012 - est. Bruschi**

cittadino bosniaco soggiornante in Italia ininterrottamente dalla nascita con il nucleo familiare - espulsione per omessa richiesta del titolo di soggiorno nei termini di legge - omessa considerazione della natura ed effettività dei vincoli familiari della durata del soggiorno e dei legami con il Paese d'origine - omesso bilanciamento delle esigenze di ordine pubblico con il rispetto dei legami familiari - annullamento dell'espulsione

artt. 13, co. 2 e 2 bis, TU n. 286/98 - art. 17 dir. 2003/86/CE - art. 5 dir. 2008/115/CE - art. 8 CEDU

Nel procedimento n. 25220/12 promosso da [...], nato a Torino il [...] e residente in Moncalieri [...], avverso il decreto di espulsione del prefetto di Torino n. 895/12 in data 5.8.2012, notificato in pari data dalla questura di Torino con contestuale ordine allo straniero dalla medesima emesso di allontanarsi dal territorio nazionale entro sette giorni dalla notifica. Il Giudice di pace, letti gli atti e i documenti, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 19.11.2012;

Premesso

- che il ricorrente ha presentato ricorso avverso il decreto di espulsione n. 895/12 emesso in data 5.8.2012 a sensi dell'art. 13 co. 2 lett. b) d.lgs. 286/1998 e successive modifiche dal prefetto di Torino, recante la seguente motivazione: "ha omesso di richiedere il permesso di soggiorno entro il termine prescritto, senza che ciò sia dipeso da forza maggiore (art. 13 co. 2 lett. b) [...]; valutata la posizione dello straniero sopra indicato, illegalmente soggiornante sul territorio nazionale, alla luce della legge 2.8.2011 n. 129 [...]";

- che il provvedimento impugnato è stato notificato al ricorrente in data 5.8.2012 dal questore di Torino, contestualmente al provvedimento dal medesimo emesso in pari data *ex art. 14 co. 5 bis TUI*;

- che il ricorrente ha dedotto e documentato di avere vissuto in Italia con la sua famiglia dalla nascita in Torino il [...]; da minorenne di essere stato iscritto fino al 14.1.2000 sul permesso di soggiorno della madre [...]; di aver frequentato regolarmente la scuola dell'obbligo fino all'età di 15 anni; di essere stato richiesto nel 2005 il permesso di soggiorno a suo favore dalla delegata dell'Assessorato

all'assistenza del Comune di Torino, alla cui tutela era stato affidato; dell'esito negativo della predetta richiesta essendo scaduto in data 14.2.2005 e non rinnovato (per mancata titolarità di permesso di soggiorno) il passaporto bosniaco di cui egli era titolare; di essere incensurato e di non avere nessun parente nel Paese di origine, avendo sempre vissuto in Italia dalla nascita; di ritenere quindi illegittimo il provvedimento espulsivo opposto e quello esecutivo del medesimo per i seguenti motivi: 1) violazione di legge in relazione all'art. 13 co. 2 lett. b) d.lgs. 286/98, eccesso di potere per vizio di motivazione e di istruttoria: erronea valutazione dei fatti e dei presupposti; 2) violazione di legge in relazione all'art. 13 co. 2 *bis* TUI come introdotto dall'art. 2 d.lgs. 5/2007, nonché in relazione all'art. 17 dir. 2003/86/CE, all'art. 5 dir. 2008/115/CE, ed agli artt. 8 CEDU e 7 della Carta dei diritti fondamentali UE: eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, difetto di istruttoria ed erronea motivazione dei fatti e dei presupposti;

- che in data 19.11.2012 la questura di Torino trasmetteva via fax in Cancelleria note informative prot. [...], corredate dai documenti relativi alla controversia, in era venivano esposte le controdeduzioni di parte resistente sui motivi di opposizione;

Osserva:

I dedotti motivi di illegittimità del decreto di espulsione esposti sussistono nel caso di specie. Il provvedimento impugnato è stato adottato dal prefetto di Torino nei confronti del ricorrente, definito sedicente e dalla nascita presente nel territorio nazionale, con l'unica sintetica motivazione dell'omessa richiesta di permesso di soggiorno nei termini di legge. Alla luce delle documentate vicende di cui in premessa, si deve ritenere il provvedimento espulsivo del tutto carente di motivazione e frutto di travisamento di fatti per carente istruttoria. Invero, nel caso di specie è stata documentata la titolarità di permesso di soggiorno del minore, dell'affidamento dello stesso alla tutela dell'Assessorato all'assistenza del Comune di Torino, della richiesta da parte della delegata del tutore di permesso di soggiorno nel 2005, quando l'attuale ricorrente era ancora minorenni; dell'esito negativo di tale richiesta per essere il passaporto del medesimo scaduto e non rinnovabile per mancanza di valido permesso di soggiorno. Da tanto si potrebbe evincere, nel caso di specie l'ipotesi di forza maggiore di cui all'art. 13 co. 2 lett. b). Ma nel caso di specie l'amministrazione ha completamente ignorato le disposizioni di cui all'art. 13 co. 2 *bis* TUI che impongono nei confronti dello straniero, che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero al familiare ricongiunto *ex art.* 29, di tenere conto nell'adottare il provvedimento ai sensi del co. 2 lett. a) e b) della natura e dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine. La chiara lettera della disposizione esclude che l'espulsione possa essere nell'ipotesi considerata come atto dovuto, da emettersi in modo automatico senza alcun margine di discrezionalità per l'amministrazione. Al contrario, l'accertamento della situazione contemplata nella norma in esame, che indubbiamente si sarebbe potuta ravvisare nel caso di specie con una minima attivi-

tà istruttoria, avrebbe richiesto il necessario bilanciamento delle contrapposte esigenze di ordine pubblico (di cui in parte motiva non si fa il minimo cenno) con quelle del rispetto dei legami familiari, imposto dalla nostra Costituzione e dalla Carta UE dei diritti fondamentali. Invero, nel caso di specie il ricorrente, che avrebbe potuto godere della cittadinanza italiana se fosse applicato lo *jus loci* come in molti Stati della UE, in questo Paese ha regolarmente ed ininterrottamente vissuto fino al raggiungimento della maggiore età. Questo giudice condivide, quindi, l'interpretazione costituzionalmente orientata data dal difensore del ricorrente di ritenere la formazione familiare ed il rispetto della relativa coesione dei suoi componenti come preciso limite all'esercizio della potestà amministrativa, che può essere superato solo per una imperiosa necessità di salvaguardare l'ordine pubblico e di prevenire la commissione di reati. Poiché tale necessità non si rileva nel caso di specie, in cui si tratta indubbiamente di uno straniero che non ha mai avuto alcun legame o rapporto con il Paese d'origine ed il cui nucleo familiare è interamente presente e regolarmente soggiornante nel territorio italiano, si deve ritenere prevalente *ex art. 13 co. 2 bis TU* la situazione personale e familiare del ricorrente sulla decisione di allontanarlo dal territorio nazionale. Questa, peraltro, risulta, affetta da assoluta carenza di motivazione e tanto sarebbe sufficiente per dichiarare l'illegittimità del decreto espulsivo opposto. Invero, senza il denunciato travisamento di fatti per carente istruttoria, esso avrebbe potuto assumere un diverso contenuto dispositivo, stante il margine di discrezionalità di cui si avvale l'amministrazione nel deliberare il rinnovo del permesso di soggiorno, come da consolidato indirizzo giurisprudenziale. Peraltro, non si comprende per quale specifico motivo il provvedimento espulsivo dichiarò apoditticamente "che non sussistono le condizioni affinché allo stesso possa essere riconosciuto un permesso di soggiorno per motivi umanitari". Sussistono giusti motivi per la totale compensazione delle spese processuali fra le parti.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto di espulsione del prefetto di Torino n. 895/12 emesso in data 5.8.2012 nei confronti del sig. [...] ed il provvedimento questorile n. 865/12 emesso in esecuzione dello stesso. [...].

6.

Giudice di pace di Torino ordinanza 11.2.2013 - est. Pomero

titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari residente dalla nascita in Italia con genitori e fratelli - omessa presentazione dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno - espulsione - insussistenza dell'automatismo espulsivo - prevalenza dei principi solidaristici - annullamento dell'espulsione

artt. 13 co. 2 e 2 bis, TU n. 286/98, art. 2 Cost.

Nel procedimento civile iscritto al n. 17481/12 del Ruolo generale promosso da [...] per l'annullamento del decreto di espulsione emesso dal prefetto di Torino in data 28.5.2012; sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 7.12.2012;

Osserva

Il provvedimento opposto motiva l'allontanamento coattivo dal territorio sulla circostanza che la ricorrente, nata a Torino il 5.3.1994, ometteva "di richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno entro il termine prescritto, rilasciato dalla questura di Bergamo, per motivi familiari, valido fino al 21.12.2009, (art. 13 co. 2 lett. b)". Sul merito della vicenda che ci occupa, non può ignorarsi la posizione del tutto peculiare della [...], nata in Italia nel 1994, residente in Vinovo (TO) ove vive stabilmente con i propri genitori [...], e con i fratelli; dove ha frequentato la scuola secondaria statale di I° grado [...] sino al terzo anno scolastico 2009/2010.

Trattasi di elementi che consentono di escludere l'automatico allontanamento della ricorrente dall'Italia. In tale senso si è espressa quella giurisprudenza che ritiene che: "lo straniero espulso può far valere in sede di opposizione al decreto di espulsione, oltre che ragioni di stretta censura dell'atto amministrativo in quanto tale, anche pretese fondative del suo sostanziale e non affievolito diritto a non essere allontanato dal territorio italiano pur in difetto del mai richiesto permesso di soggiorno [...]. La ritenuta automaticità della risposta espulsiva nei confronti dello straniero privo di permesso di soggiorno [...] oltre a violare l'art. 2 Cost. e le sue istanze di solidarietà politica, economica e sociale, finirebbe con il violare anche il diritto a vedere tutelate, in modo congruo ed esaustivo davanti all'organo giurisdizionale ordinario al quale per legge si deve ricorrere, le ragioni che si ritengono essere a fondamento della pretesa di rimanere sul territorio nazionale" - Trib. Trento ord. 17.4.2002 est. Pascucci.

In assenza, di norme che, nel nostro ordinamento positivo, riconoscano automaticamente il permesso di soggiorno ai cittadini stranieri nati in Italia, al caso in esame sembrano doversi applicare i principi solidaristici dettati dall'art. 2 Cost., che il giudice è tenuto a valutare ed applicare in relazione alle condizioni di vita che dalla nascita sino ad oggi la ricorrente ha instaurato nel nostro Paese e alle aspettative di inserimento sociale che essa ha sviluppato; e non risultando contestato dall'amministrazione l'attualità del legame della ricorrente al nucleo familiare composto dai genitori e dai fratelli della stessa.

Laddove, l'eventuale espulsione della [...] nel Paese di origine dei genitori (Bosnia Erzegovina) con il quale non ha alcun legame, poiché in Italia è nata ed è vissuta, per diciannove anni, si risolverebbe in una evidente violazione dei "diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" sanciti dall'art. 2 della Carta costituzionale. In tali circostanze il provvedimento di espulsione appare iniquo e sproporzionato. Sussistono motivi per dichiarare compensate integralmente le spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Giudice di pace, accoglie l'opposizione promossa da [...] avverso il decreto di espulsione in data 28.5.2012 e notificato in pari data, emesso dal prefetto della Provincia di Torino, che per l'effetto annulla; dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio; [...].

Famiglia

4.

**Tribunale di Torino
ordinanza 19.2.2013 - est. Contini**

visto di ingresso per ricongiungimento familiare con la figlia minore - accertamento del rapporto di parentela tramite esame del DNA - diniego per tardività della richiesta di visto - asserita decadenza della validità del nulla osta se non impiegato entro un anno - insussistenza - ordine di rilascio del visto

art. 29, co. 1 bis, TU n. 286/98

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 14547/2012 promossa da [...] contro il Ministero degli affari esteri [...]. Nel procedimento instaurato per l'annullamento del provvedimento di diniego di visto di ingresso in data 19.12.2011 emesso dall'Ambasciata d'Italia a Lagos (Nigeria) nei confronti di [...] (Nigeria) [...].

In fatto e in diritto

Con ricorso depositato il 16.5.2012 [...], cittadina nigeriana regolarmente soggiornante in Italia (titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo) ha impugnato il provvedimento indicato in epigrafe con il quale è stato negato il visto di ingresso alla figlia [...], per la quale era stato precedentemente ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare dallo Sportello unico immigrazione presso la prefettura di Torino. Il Ministero degli affari esteri si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso con sostanziale richiamo alle motivazioni contenute nella nota emessa il 4.12.2012 dal Consolato generale d'Italia a Lagos. Il giudice, all'esito dell'udienza del 23.1.2013 si è riservato di provvedere.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono.

È pacifico e documentato che la ricorrente, una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare ha dovuto attivare la procedura di accertamento del rapporto di parentela dichiarato attraverso l'esame del DNA. Le analisi genetiche hanno dato esito positivo, sicché deve dirsi assodato che l'odierna ricorrente è madre biologica di [...] (cfr. doc. 2 di parte resistente). L'Ambasciata d'Italia a Lagos ha respinto la richiesta di visto di ingresso per la ragazza in quanto "la validità del nulla osta per ricongiungimento familiare rilasciato dal SUI è di un anno per cui il suo

nulla osta dal SUI di Torino datato 10.3.2008 è scaduto” e in quanto “alcuni dei documenti sono stati legalizzati il 27.8.2010 e 3.11.2010, quindi oltre la validità del suddetto nulla osta”. Nella nota emessa dal Consolato in questione il 4.12.2012 (prodotta dall’Avvocatura dello Stato) si conferma che il diniego è connesso al fatto che il nulla osta era stato conseguito il 13.3.2009, si da atto che nelle more è stato effettuato l’esame del DNA e si osserva che l’appuntamento con il Consolato è stato preso il 10.3.2011 “quasi due anni dopo l’esito dell’esame del DNA, peraltro risultato positivo” e che pertanto “alla luce del molto prolungato e, a quanto risulterebbe, non motivato intervallo temporale trascorso tra il rilascio del nulla osta da parte del SUI di Torino (18.6.2008) e l’effettiva richiesta di visto (10.3.2011) questa sede sospende di norma i tempi di trattazione per lo svolgimento delle prove del DNA (in questo caso conseguite il 13.3.2009 - si è proceduto al diniego del visto in considerazione anche del fatto che il nulla osta deve essere utilizzato, ai fini del rilascio del visto per motivi familiari, entro sei mesi dall’utilizzazione” (cfr. nota prodotta dalla parte resistente). Si tratta di motivazione che evidenzia, come in sostanza eccepito dalla parte ricorrente, che l’atto qui impugnato è illegittimo in quanto fondato su accertamenti che non spettano all’autorità consolare e, in ogni caso, sull’esistenza di asserite decadenze che non sono previste o comunque sanzionate dalle norme in tema di ricongiungimento familiare dettate dal testo unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98, e successive modifiche). Infatti nel procedimento di ricongiungimento familiare intervengono, con distinte competenze il Ministero degli interni e degli esteri. In particolare spetta all’autorità consolare territorialmente competente per il visto di ingresso (in questo caso l’Ambasciata d’Italia a Lagos) l’accertamento della autenticità della documentazione comprovante il rapporto di parentela o coniugio. Nel caso in esame è del tutto pacifico il vincolo di parentela tra la ricorrente e [...] attraverso l’esame comparato dei rispettivi DNA. A fondamento del diniego vi è, come sopra esposto, l’asserita scadenza del nulla osta per ricongiungimento familiare, non prevista da alcuna disposizione del testo unico immigrazione e l’asserita tardività della legalizzazione di “alcuni documenti” (neppure specificamente indicati, sicché il rilievo non è neppure valutabile in sede di controllo della motivazione). In tal modo l’Ambasciata esorbita i poteri che le sono attribuiti dall’art. 29 d.lgs. n. 286/98 che li limita ad una concreta verifica del rapporto di parentela dichiarato dalle parti che chiedono il visto per motivi di coesione familiare, che nel caso in esame non è neppure posta in discussione nel provvedimento di cui si discute. Per tutte queste ragioni il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Come richiesto dalla parte ricorrente e in conformità a quanto previsto dall’art. 20 co. 3 d.lgs. n. 150/2011, essendo certo il rapporto di parentela tra la ricorrente e [...] ed essendo incontrovertibile anche l’identità di quest’ultima, deve altresì essere disposto il rilascio del visto di ingresso in suo favore.

P.Q.M.

il Tribunale, provvedendo *ex art. 30* testo unico immigrazione annulla il provvedimento di diniego di visto emesso dal Consolato generale d'Italia a Lagos il 19.12.2012 e per l'effetto dispone che il Consolato rilasci il visto di ingresso in favore di [...] (Nigeria) [...].

Penale

4.

Tribunale di Rimini ordinanza 20.2.2013 - est. Ferraro

delitto di illecito reingresso - applicazione analogica dell'art. 673 c.p.p. e revoca delle sentenze definitive di condanna per contrasto con la cd. direttiva rimpatri

art. 13 co. 13 TU n. 286/98; art. 673 c.p.p.; art. 11 dir. 2008/115/CE

Il Tribunale di Rimini in composizione monocratica, [...], vista l'istanza depositata il 24.5.2012, nell'interesse di [...] volta ad ottenere, ai sensi dell'art. 673 c.p.p., la revoca della sentenza di condanna ("patteggiamento") emessa nei confronti del predetto da questo Tribunale, in composizione monocratica, il 4.12.2010, divenuta irrevocabile il 18.1.2012, in relazione al reato previsto dall'art. 13, co. 13 d.lgs. 286/1998; considerato che il difensore, richiamando l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 12220 del 13.3.2012 secondo cui il reato in esame non si configura nel caso in cui la presenza dello straniero nel territorio dello Stato in violazione del divieto di reingresso sia stata accertata oltre il termine di cinque anni dall'espulsione (individuato quale temine massimo di durata del divieto dalla direttiva CE n. 115/2008), assume che, nel caso di specie, la presenza di [...] nel territorio dello Stato è stata accertata oltre tale termine; sentite le parti e sciolta la riserva formulata all'udienza camerale dei 14.2.2013;

osserva

Come recentemente affermato dalla Corte suprema di Cassazione, in applicazione delle disposizioni della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio europeo dell'UE, del 16.12.2008, alla quale si è data attuazione con il d.l. n. 89 del 2001, entrato in vigore il 24.6.2011, il reato di cui all'art. 13 co. 13 d.lgs. 286/1998 non si configura nel caso in cui il reingresso sia avvenuto oltre il termine di cinque anni dall'effettivo allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato.

Nel ridisegnare le fattispecie penali previste dalla normativa in materia di immigrazione, il legislatore ha lasciato intatta, sia sotto il profilo della condotta, sia sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, la fattispecie già prevista dall'art. 13 co. 13 del d.lgs. 286 del 1998 rendendo, tuttavia, conforme alla direttiva comunitaria il termine di divieto al rimpatrio.

L'art. 13 co. 13, nella sua attuale formulazione, prevede infatti che “lo straniero destinatario di un provvedimento di espulsione non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione, lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera”. Il co. 14 dello stesso articolo prevede che “il divieto di cui al co. 13 opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti il singolo caso”.

Con tale disposizione, il legislatore ha eliminato il contrasto tra norma comunitaria e norma interna, con effetto dalla sua entrata in vigore.

Orbene, nel caso in esame, il provvedimento di espulsione, contenente l'imposizione del divieto di rientrare in Italia per il termine di dieci anni, è stato emesso l'11.1.2005, quindi anteriormente non solo all'entrata in vigore del d.l. n. 89/2011 (24.6.2011), ma anche al termine entro cui la normativa europea doveva essere attuata dagli Stati membri (24.12.2010).

Il provvedimento in esame è, dunque, formalmente legittimo in ossequio al principio *tempus regit actum*, dovendosi escludere la possibilità di disapplicazione dell'atto amministrativo per illegittimità amministrativa sopravvenuta.

Resta, tuttavia, il dovere per il giudice di disapplicare la sanzione penale in sede di valutazione della legittimità per l'inosservanza di un divieto (Corte giustizia, sez. II, 29.4.1999, Ciola, nella causa C-224/97).

Certamente la normativa penale deve essere disapplicata al caso in cui il reingresso del cittadino straniero, come nel caso di specie, sia, in concreto, avvenuto oltre il quinquennio, non potendosi attribuire rilevanza penale all'inosservanza di un divieto (il rientro oltre i cinque anni) non più legittimo alla stregua dell'ordinamento interno e comunitario.

La necessità di disapplicare la norma incriminatrice contenuta nell'art. 13 co. 13 d.lgs. n. 286/1998, in relazione a condotte di reingresso poste in essere oltre il quinquennio dall'effettivo allontanamento dello straniero, comporta che il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna in oggetto non è più previsto dalla legge come reato.

L'art. 673 c.p.p., prevede la revoca della sentenza di condanna passata in giudicato nei soli casi di abrogazione o dichiarazione di incostituzionalità della norma incriminatrice. Si impone, tuttavia, una interpretazione analogica dell'art. 673 c.p.p. che consenta la revoca della sentenza di condanna anche nel caso di specie, ossia nel caso di inapplicabilità sopravvenuta della norma nazionale per effetto di pronuncia della Corte di giustizia CE che ne affermi l'incompatibilità con quella comunitaria, anche al fine di dare una interpretazione costituzionalmente orientata della norma, che altrimenti sarebbe sospetta di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3, 11 e 111 Cost.

Si impone pertanto la revoca della sentenza di condanna n. 2385/2010 del Tribunale di Rimini in data 4.12.2010, divenuta irrevocabile il 18.1.2012 e la dichiarazione

che il fatto non è previsto dalla legge come reato, nonché l'adozione dei provvedimenti conseguenti; visto l'art. 673 c.p.p.

P.Q.M.

revoca la sentenza di condanna n. 2385/2010 del Tribunale di Rimini in data 4.12.2010, divenuta irrevocabile il 18.1.2012 nei confronti di [...]; dichiara che il fatto non è previsto dalla legge come reato; ordina che siano eliminate le pene principali, le pene accessorie, le misure di sicurezza ed ogni altro effetto penale, in relazione alla sentenza revocata; ordina ai sensi dell'art. 193 disp. att. c.p.p. l'annotazione della presente decisione sull'originale della sentenza di condanna a cura della Cancelleria; dispone che sia eliminata relativamente alla suddetta sentenza di condanna l'iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 5 co. 2 lett. a) del t.u. d.p.r. 14.11.2002, n. 313.

5.

Giudice di pace di Arzignano
ordinanza 31.1.2013 - rel. Lorenzato

sentenza irrevocabile di condanna per il reato di cui all'art. 10 bis TU imm. a carico di straniero in possesso di valido permesso di soggiorno - dichiarazione di estinzione del reato ex art. 676 c.p.p.

art. 10 bis TU n. 286/98; art. 676 c.p.p.

[...]. Premesso che con sentenza n. [...] del 9.2.2012, divenuta irrevocabile il 27.3.2012 questo giudice dichiarava [...] responsabile del reato di cui all'art. 10 bis del TU sull'immigrazione e come tale veniva condannato alla pena dell'ammenda di € 5.000,00 sostituita con l'espulsione dal territorio italiano ex artt. 1 e 17 della legge 94/2009, perché faceva ingresso o comunque si tratteneva illegalmente nel territorio dello Stato il 5.8.2010.

Vista l'istanza presentata ex art. 676 c.p.p. dall'avv. [...], difensore di fiducia di [...] notificata via fax al P.M., di declaratoria di estinzione del reato o, in via subordinata, dell'inefficacia della pena atteso che l'odierno condannato era già alla data del contestato reato - 5.8.2010 - titolare di un contratto di soggiorno per lavoro subordinato domestico, sottoscritto il 29.6.2010, nell'ambito del procedimento di emersione lavoro irregolare, ex legge 102/09, come da documento prodotto; risulta agli atti, altresì, copia del permesso di soggiorno n. [...] rilasciato il 25.9.2009 con scadenza 20.12.2011.

Sentito il difensore, [...] il quale insiste per raccoglimento dell'istanza.

Sentito il P.M., [...] il quale si rimette alla decisione del giudice.

Visto l'art. 1 ter, co. 11 della l. 102/2009.

Valutata la documentazione prodotta in atti e, rilevato in concreto, che alla data del 5.8.2010 il condannato risultava titolare del permesso di soggiorno prodotto in atti e che di fatto, la posizione è ed era incompatibile con la pronuncia di condanna con espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi della normativa vigente; ritenuto che detta condanna appare del tutto ingiusta perché viziata da errore burocratico, tanto da incidere gravemente nel diritto dell'individuo la cui posizione, *per tabulas* non poteva essere ricondotta nella fattispecie penale contestata; ritenuto che possa invocarsi il criterio di giustizia equa e sostanziale, ancorché in presenza di sentenza divenuta irrevocabile: tanto, anche alla luce della giurisprudenza comunitaria,

P.Q.M.

visto l'art. 676 c.p.p. dichiara l'estinzione del reato di cui alla sentenza n. [...] e-messa il 9.2.2012; [...].